

Relazione della IV Commissione permanente

SANITÀ E POLITICHE SOCIALI

(Seduta dell'8 marzo 2017)

Relatore di maggioranza: FABRIZIO VOLPINI

Relatore di minoranza: ROMINA PERGOLESÌ

sulle proposte di legge:

- N. 118** a iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 20 febbraio 2017
MODIFICHE DELLA LEGGE REGIONALE 30 SETTEMBRE 2016, N. 21 “AUTORIZZAZIONI E ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI SANITARI, SOCIO-SANITARI E SOCIALI PUBBLICI E PRIVATI E DISCIPLINA DEGLI ACCORDI CONTRATTUALI DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI SANITARI, SOCIO-SANITARI E SOCIALI PUBBLICI E PRIVATI”.
- N. 116** a iniziativa del Consigliere Pergolesi
presentata in data 8 febbraio 2017
MODIFICA ALLA LEGGE REGIONALE 30 SETTEMBRE 2016, N. 21“AUTORIZZAZIONI E ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI SANITARI, SOCIO-SANITARI E SOCIALI PUBBLICI E PRIVATI E DISCIPLINA DEGLI ACCORDI CONTRATTUALI DELLE STRUTTURE E DEI SERVIZI SANITARI, SOCIO-SANITARI E SOCIALI PUBBLICI E PRIVATI”.

(Abbinata ai sensi dell'articolo 66 del Regolamento interno dell'Assemblea legislativa)

TESTO BASE: proposta di legge n. 118

RELAZIONE ORALE

**PARERE ESPRESSO DAL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI
AI SENSI DELL'ARTICOLO 11, COMMA 4, DELLA LEGGE REGIONALE 4/2007**

IL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

Vista la proposta di legge n. 118 (testo base) ad iniziativa della Giunta regionale concernente "Modifiche alla legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 (Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati)", nel testo presentato dalla Giunta regionale, abbinato alla proposta di legge n. 116;

Visto l'articolo 11, comma 4, della l.r. 4/2007;

Verificata l'impossibilità di riunire il Consiglio delle Autonomie Locali;

Visto l'articolo 20, comma 5, del Regolamento Interno del Consiglio delle Autonomie Locali;

Preso atto della decisione del Vice Presidente di attivare la procedura di approvazione del parere online indicata all'articolo 20, comma 5;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Michele Maiani e sottoposta all'approvazione del Consiglio attraverso la comunicazione online a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 9 marzo 2017;

Verificato che, nel termine di tre giorni dal ricevimento, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, ai sensi del citato comma 5 dell'articolo 20 del Regolamento Interno del Consiglio, il presente parere si intende approvato in data 13 marzo 2017;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Vice Presidente
Liana Serrani

PARERE ESPRESSO
DAL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO
AI SENSI DELL'ARTICOLO 4, COMMA 1, DELLA LEGGE REGIONALE 15/2008

IL CONSIGLIO REGIONALE DELL'ECONOMIA E DEL LAVORO

Vista la proposta di legge n. 118 (testo base) ad iniziativa della Giunta regionale concernente "Modifiche alla legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 (Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati)", nel testo presentato dalla Giunta regionale, abbinato alla proposta di legge n. 116;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettera c), della l.r. 15/2008;

Preso atto della decisione del Presidente di attivare una procedura di approvazione del parere online, in analogia con quella disciplinata per il Consiglio delle Autonomie Locali nel caso in cui appaia necessario esprimere un parere come da prassi consolidata;

Vista la proposta di parere formulata dal relatore Marco Manzotti e sottoposta all'approvazione del Consiglio, attraverso la comunicazione online a tutti i componenti del Consiglio stesso in data 9 marzo 2017;

Verificato che, nel termine di tre giorni dal ricevimento, non sono pervenuti pronunciamenti contrari;

Dato atto, pertanto, che, in base alla citata decisione, il presente parere si intende approvato in data 13 marzo 2017;

DELIBERA

di esprimere parere favorevole.

Il Presidente
Marco Manzotti

Testo base: pdl n. 118**Art. 1**

(Modifica all'articolo 2 della l.r. 21/2016)

1. Dopo la lettera h) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 (Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati) è inserita la seguente:

“h bis) verifica di congruità del progetto: ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, la verifica del rispetto dei requisiti minimi strutturali, impiantistici e tecnologici effettuata dalla struttura organizzativa regionale competente in materia di sanità per le strutture di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b) (strutture ospedaliere pubbliche e private ed extraospedaliere pubbliche) che erogano prestazioni in regime ambulatoriale e c), limitatamente alle strutture sanitarie e socio-sanitarie;”.

Art. 2

(Modifica all'articolo 3 della l.r. 21/2016)

1. Al comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 21/2016 dopo le parole: “di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h),” sono inserite le parole: “alla verifica di congruità del progetto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h bis)”.

Art. 3

(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 21/2016)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della l.r. 21/2016 le parole: “Gruppo di autorizzazione e accreditamento regionale (GAAR)” sono sostituite dalle parole: “Organismo tecnicamente accreditante (OTA)”.

2. Al comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 21/2016 le parole: “la composizione e le modalità di funzionamento del GAAR” sono sostituite dalle parole: “le linee organizzative e funzionali dell'OTA, composto da un gruppo centrale e dal Gruppo di autorizzazione e accreditamento regionale (GAAR)” e sono aggiunte in fine le parole: “presso la quale l'OTA è costituito”.

Testo modificato dalla Commissione**Art. 1**

(Modifica all'articolo 2 della l.r. 21/2016)

1. Dopo la lettera h) del comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 (Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati) è inserita la seguente:

“h bis) verifica di congruità del progetto: ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione, la verifica del rispetto dei requisiti minimi strutturali, impiantistici e tecnologici effettuata dalla struttura organizzativa regionale competente in materia di sanità per le strutture di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a), ~~e~~ b) (~~strutture ospedaliere pubbliche e private ed extraospedaliere pubbliche~~) che erogano prestazioni in regime ambulatoriale e c) limitatamente alle strutture sanitarie e socio-sanitarie;”.

Art. 2

(Modifica all'articolo 3 della l.r. 21/2016)

Identico

Art. 3

(Modifiche all'articolo 5 della l.r. 21/2016)

Identico

Art. 3 bis

(Modifica all'articolo 6 della l.r. 21/2016)

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 6 della l.r. 21/2016 è aggiunto il seguente:

Art. 4

(Modifica all'articolo 7 della l.r. 21/2016)

1. Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 7 della l.r. 21/2016 le parole: "lungoassistenza, mantenimento e protette" sono sostituite dalle parole: "lungoassistenza o mantenimento e protezione".

Art. 5

(Modifiche all'articolo 8 della l.r. 21/2016)

1. Al comma 1 dell'articolo 8 della l.r. 21/2016 dopo le parole "all'articolo 7" sono inserite le parole: ", comma 1,".

2. Al comma 2 dell'articolo 8 della l.r. 21/2016 sono aggiunte in fine le parole: "e per la verifica di congruità del progetto di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h bis)".

3. Al comma 3 dell'articolo 8 della l.r. 21/2016 le parole: "l'Azienda sanitaria unica regionale (ASUR)" sono sostituite dalle parole "l'ARS".

Art. 6

(Modifiche all'articolo 9 della l.r. 21/2016)

1. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 21/2016 le parole: "del GAAR" sono sostituite dalle parole "dell'OTA, con le modalità stabilite dalla Giunta regionale nella deliberazione di cui all'articolo 5, comma 2".

2. Alla lettera b) del comma 2 dell'articolo 9 della l.r. 21/2016 le parole: "e socio-sanitarie" sono soppresse.

3. Al comma 4 dell'articolo 9 della l.r. 21/2016 è aggiunto in fine il seguente periodo: "Nel caso in cui vi sia compresenza di strutture sanitarie e sociali, per la verifica del rispetto dei requisiti minimi il Comune si avvale dell'OTA.".

Art. 7

(Modifica all'articolo 10 della l.r. 21/2016)

1. La lettera b) del comma 5 dell'articolo 10 della l.r. 21/2016 è abrogata.

"2 bis. Il dirigente del servizio regionale, competente in materia di sanità, pubblica annualmente nel Bollettino ufficiale della Regione l'elenco dei soggetti accreditati, distinti per classe di appartenenza della struttura e per tipologia di prestazioni erogabili, nonché gli ulteriori dati stabiliti dalla Giunta regionale."

Art. 4

(Modifica all'articolo 7 della l.r. 21/2016)

Identico

Art. 5

(Modifiche all'articolo 8 della l.r. 21/2016)

Identico

Art. 6

(Modifiche all'articolo 9 della l.r. 21/2016)

Identico

Art. 7

(Modifica all'articolo 10 della l.r. 21/2016)

1. La lettera b) del comma 5 dell'articolo 10 della l.r. 21/2016 è sostituita dalla seguente:

"b) due strutture residenziali con un numero di posti letto per un totale complessivo non superiore a sessanta;".

Art. 8

(Modifiche all'articolo 17 della l.r. 21/2016)

1. Al comma 3 dell'articolo 17 della l.r. 21/2016 le parole: "del GAAR" sono sostituite dalle parole: "dell'OTA".

2. Al comma 7 dell'articolo 17 della l.r. 21/2016 le parole: "almeno novanta giorni prima della" sono sostituite dalle parole: ", pena l'irricevibilità, non prima di centocinquanta e non dopo novanta giorni antecedenti la".

Art. 9

(Modifica all'articolo 18 della l.r. 21/2016)

1. Al comma 2 dell'articolo 18 della l.r. 21/2016 le parole: "il GAAR" sono sostituite dalle parole: "l'OTA".

Art. 10

(Modifica all'articolo 19 della l.r. 21/2016)

1. Al comma 1 dell'articolo 19 della l.r. 21/2016 le parole: "del GAAR" sono sostituite dalle parole: "dell'OTA".

Art. 11

(Modifica all'articolo 23 della l.r. 21/2016)

1. Al comma 2 dell'articolo 23 della l.r. 21/2016 le parole: "tre mesi" sono sostituite dalle parole: "sei mesi".

Art. 12

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione e alla sua attuazione si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Art. 13

(Norme transitorie e finali)

1. Il termine per l'invio delle domande di accreditamento di cui all'articolo 23, comma 2, della l.r. 21/2016, come modificato dall'articolo 11 di questa legge, decorre dalla data di pubblicazione della deliberazione di effettivo aggiornamento dei requisiti, da adottare entro il 31 dicembre 2017. Le domande eventualmente pervenute ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 1° dicembre 2016, n. 1501, sono archiviate.

2. La disciplina di cui alla l.r. 21/2016 si applica anche alle sperimentazioni gestionali di cui all'articolo 9 bis del decreto legislativo 30

Art. 8

(Modifiche all'articolo 17 della l.r. 21/2016)

Identico

Art. 9

(Modifica all'articolo 18 della l.r. 21/2016)

Identico

Art. 10

(Modifica all'articolo 19 della l.r. 21/2016)

Identico

Art. 11

(Modifica all'articolo 23 della l.r. 21/2016)

Identico

Art. 12

(Invarianza finanziaria)

Identico

Art. 13

(Norme transitorie e finali)

Identico

dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

Art. 14

(Dichiarazione d'urgenza)

1. Questa legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Art. 14

(Dichiarazione d'urgenza)

Identico

Testo pdl n. 116**Art. 1**

*(Inserimento dell'articolo 21 bis
nella l.r. 21/2016)*

1. Dopo l'articolo 21 della legge regionale 30 settembre 2016, n. 21 (Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati) è inserito il seguente:

“Art. 21 bis (Anagrafe dei soggetti accreditati)

1. Il dirigente del servizio regionale competente in materia di sanità, pubblica annualmente nel Bollettino ufficiale della Regione l'elenco dei soggetti accreditati, distinti per classe di appartenenza della struttura e per tipologia di prestazioni erogabili nonché gli ulteriori dati stabiliti dalla Giunta regionale.

2. La Giunta regionale stabilisce i dati che devono essere raccolti, nonché le modalità di realizzazione dell'anagrafe e il collegamento con le Aziende unità sanitarie locali.”.